CAP. 4° - COLLEGIO DEI DOCENTI

ART. 44 - Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal docente di cui all'art.4 del DPR 416 del 1974.

ART. 45 - Il Collegio dei docenti:

- esprime pareri al Dirigente Scolastico in merito:
  - alla sospensione cautelare dall'insegnamento del personale docente per motivi di particolare urgenza;
  - alla sospensione del servizio per motivi di particolare urgenza in attesa del trasferimento d'Ufficio del personale docente.
- Formula proposte al Dirigente Scolastico in merito:
  - alla formazione e composizione delle classi;
  - all'assegnazione delle classi ai docenti;
  - alla formulazione dell'orario delle lezioni e allo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.
- Formula proposte al Ministero in merito alla sperimentazione di ordinamenti e di strutture**.**
- Adotta provvedimenti in merito:
  - al funzionamento didattico;
  - alla adozione dei libri di testo;
  - alla scelta dei sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto;
  - alla adozione di iniziative di sperimentazione didattica in conformità agli artt.276 e SS. del decreto legge 297/94;
  - alla promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti;
- Esamina i casi di scarso profitto e di irregolare comportamento degli alunni per ogni possibile recupero, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe;
- Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
- Elegge i rappresentanti nel comitato valutazione servizio dei docenti.
- Invia ai Consigli d'Istituto, di distretto provinciale e nazionale, all'USP, all'Istituto regionale, al Ministro la documentazione e la valutazione delle sperimentazioni didattiche e di ordinamenti.
- Il Collegio esprime pareri per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e della prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.104 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990 n°309.

ART. 46 - Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta a trimestre o quadrimestre oltre le sedute di fine anno.
Lo stesso si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno, o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. Detta richiesta, in forma scritta, deve contenere le firme dei richiedenti e l'ordine del giorno e deve essere presentata al Dirigente Scolastico; Il Dirigente Scolastico, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, convoca il Collegio dei docenti per una data compresa entro il quindicesimo giorno dalla richiesta con le modalità di cui al successivo articolo.

ART. 47 - La convocazione è fatta mediante avviso circolare notificato anche dal personale ausiliario.

ART. 48 - il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e, costatato il numero legale dà lettura dei vari punti all'O.d.G.; ogni docente può prendere la parola nell'ordine in cui si iscrive a parlare. Sono salvi i diritti di precedenza delle mozioni d'ordine. La seduta è valida se sono presenti almeno metà più uno dei docenti in servizio.

ART. 49 - Alle votazioni, salvo le conclusioni previste delle leggi, partecipano tutti i docenti presenti. Le delibere vanno prese a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. La votazione è normalmente espressa per alzata di mano con controprova. Quando lo richieda un terzo dei presenti o quando trattasi di persone la votazione è segreta.

ART. 50 - Salvo il caso previsto dall'art.46 comma 2 del presente Regolamento l'O.d.G. è

stabilito dal Dirigente Scolastico e deve essere espressamente comunicato nella convocazione.

ART. 51 - Della riunione va redatto processo verbale contenente: data della riunione, ora d'inizio e ora di fine, l'O.d.G., i singoli interventi riassuntivi, i risultati delle votazioni, le delibere adottate, ogni dichiarazione che ciascun componente intende inserire. Il verbale va firmato dal segretario e dal Dirigente Scolastico.

ART. 52 - Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

ART. 53 - Il Collegio dei Docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro per l'esercizio dei propri poteri, individuando i coordinatori sulla base delle rispettive competenze.